

Comune di Pella (Novara)

Modifiche al Regolamento edilizio comunale.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10.07.2014

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

- omissis -

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2006 e s.m.i.:

• Inserire alla fine dell'art. 2, 5° comma il seguente periodo: *“Decorso inutilmente tale termine, la commissione si intende soppressa e potrà essere eventualmente ricostituita con successivo provvedimento del competente organo comunale”*.

2. Di dare atto che, in conseguenza delle modifiche apportate di cui al punto 1) del presente deliberato, il testo dell'articolo 2 è il seguente:

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. *La Commissione Edilizia, se costituita, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.*

2. *La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e da n. 6 componenti nominati dal competente organo comunale di cui almeno uno che abbia specifica e comprovata competenza sulla tutela dei valori ambientali. Il Presidente verrà nominato dal Sindaco fra i componenti la Commissione stessa.*

3. *I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.*

4. *Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.*

5. *La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. **Decorso inutilmente tale termine, la commissione si intende soppressa e potrà essere eventualmente ricostituita con successivo provvedimento del competente organo comunale.***

6. *I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.*

7. *I componenti della Commissione decadono:*

a) *per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*

b) *per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*

8. *La decadenza è dichiarata dal competente organo comunale che ha provveduto alla nomina.*

9. *I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di adozione del provvedimento che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.*

- omissis -